

**Unione dei Comuni Cinquecittà
Provincia di Frosinone**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA
PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI**

(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.)

**Approvato con deliberazione della
Giunta dell'Unione Cinquecittà n. 21 del 26 Agosto 2020**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II – FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A OPERE O LAVORI

- Art. 3 – Quantificazione del fondo
- Art. 4 – Gradazione del fondo
- Art. 5 – Destinazione del fondo
- Art. 6 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti
- Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo

TITOLO III – FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A SERVIZI E FORNITURE

- Art. 8 – Quantificazione del fondo
- Art. 9 – Gradazione del fondo
- Art. 10 – Destinazione del fondo
- Art. 11 – Ripartizione dell'incentivo

TITOLO IV – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 12 – Individuazione del gruppo di lavoro
- Art. 13 – Deroche alla ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 14 – Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 15 – Esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

TITOLO V – CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 16 – Modalità di liquidazione dell'incentivo
- Art. 17 – Decurtazione dell'incentivo
- Art. 18 – Termini per la liquidazione dell'incentivo

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 19 – Disposizioni transitorie
- Art. 20 – Disposizioni finali
- Art. 21 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e ripartizione del fondo relativo agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Codice dei contratti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'Unione riconosce l'incentivo di cui al presente Regolamento per le attività ricadenti nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, con esclusione delle attività afferenti la manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico, le quali, costituendo il normale e quotidiano ambito lavorativo, non hanno ragione di essere incentivate, nonché dei contratti di concessione (delibera n.15/2019 la sezione autonomie della Corte conti).
2. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti (appalti di importo inferiore a € 40.000 ed i lavori in amministrazione diretta).
3. La ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni avviene esclusivamente in seguito allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direzione dei lavori;
 - f) controllo di esecuzione dei contratti,
 - g) direzione dell'esecuzione dei contratti;
 - h) collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
 - i) **verifica di conformità;**
4. Negli appalti relativi a servizi e forniture, di importo superiore ad Euro 500.000 ovvero di particolare complessità (Delibera n. 310 del 18 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia), gli incentivi vengono corrisposti solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

TITOLO II FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A OPERE O LAVORI

Art. 3 – Quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, al netto dell'IVA.
2. Il suddetto fondo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione.
3. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste e accantonate nell'ambito della somma a disposizione del quadro economico di spesa dell'opera o del lavoro.
4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4 – Graduazione del fondo

1. La percentuale massima per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari alla percentuale del 2% dell'importo a base di asta.

Art. 5 – Destinazione del fondo

1. L'80% del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito e graduato secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Una parte delle risorse di cui al precedente comma 2 può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 6 – Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Le varianti e/o modifiche non conformi all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche.
2. Le varianti e/o modifiche in corso d'opera previste dall' art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere o lavori aggiuntivi; in tal caso, in presenza di prestazioni implicanti, di fatto, un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo dei lavori di perizia.
3. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, qualora eseguite da personale interno all'amministrazione:

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Valutazione preventiva dei progetti	5 %
Predisposizione e espletamento procedure di gara	30%
Responsabile unico del procedimento	30%
Direzione dei lavori o esecuzione del contratto	30%
Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione	5%
TOTALE	100%

2. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

TITOLO III FONDO INCENTIVANTE RELATIVO A SERVIZI E FORNITURE

Art. 8 – Quantificazione del fondo

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara di un servizio o di una fornitura, al netto dell'IVA.
2. Il suddetto fondo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione.
3. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/.

Art. 9 – Graduatoria del fondo

2. La percentuale massima per la costituzione del fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari alla percentuale del 2% dell'importo a base di asta.

Art. 10 – Destinazione del fondo

1. L'80% del fondo incentivante le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, costituito e graduato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di RUP, di controllo e direzione dell'esecuzione dei contratti, di verifica di conformità, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo incentivante le funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli.

Tali risorse possono essere utilizzate, altresì, ad integrazione della quota parte nello schema di cui all'art. 11 per il DEC nel caso di appalti di servizio di importo superiore a 5.000.000 e particolarmente complessi.

Una parte delle risorse di cui al precedente comma 2 può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 11 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo per affidamenti di servizi e forniture sino a € 5.000.000 tra i vari dipendenti avviene secondo le seguenti modalità:

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Predisposizione ed espletamento delle procedure di gara	30%
Responsabile unico del procedimento	35%
Controllo e direzione dell'esecuzione	35%
TOTALE	100%

2. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture superiori a € 5.000.000, la ripartizione dell'incentivo tra i vari dipendenti avviene secondo le seguenti percentuali:

ATTIVITA'	PERCENTUALE
Predisposizione ed espletamento delle procedure di gara	12%

Responsabile unico del procedimento	8%
Controllo e direzione dell'esecuzione	80%
TOTALE	100%

3. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

TITOLO IV PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 12 – Individuazione del gruppo di lavoro

1. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il competente responsabile del procedimento individua, prima dell'inizio dell'attività:
 - a) nel caso di opere o lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e di collaudo;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali innanzi indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione ed espletamento delle procedure di bando (partecipazione alle commissioni di gara), di direzione dell'esecuzione e di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali innanzi indicate;
 - i tempi di ultimazione ed esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture;
2. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.
4. I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.
5. Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota; la restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.
6. Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.
7. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Art. 13 – Deroghe alla ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto negli artt. 7 e 11 del presente Regolamento sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare.
2. A tal fine il competente Responsabile di Area provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento.

3. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita negli artt. 7 e 11 del presente Regolamento e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

Art. 14 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.
2. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata artt. 7 e 11 del presente Regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti interni all'amministrazione, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa.

Art. 15 – Esclusione dalla ripartizione dell'incentivo

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

TITOLO V CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 16 – Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile dell'Area, previa verifica dei contenuti di una relazione a lui presentata dal RUP (qualora diverso dal predetto Responsabile) che, per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, attesti le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate in relazione al livello di responsabilità professionale e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
2. Con il predetto atto devono essere eventualmente applicate le quote di riduzione per ritardi o inadempienze, ove previste e specificate negli eventuali atti di conferimento dell'incarico relativi ad ogni singolo lavoro o servizio o fornitura.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo; a tal fine il dipendente presenterà idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Qualora dovesse avverarsi la condizione di cui al precedente comma 3, la liquidazione verrà differita all'anno successivo.
5. Nel caso in cui il RUP e/o il Responsabile dell'Area siano direttamente interessati alla ripartizione del fondo, la corresponsione dell'incentivo, previo accertamento dell'attività svolta dai dipendenti interessati sulla base della relazione predisposta dal RUP, viene disposta con atto del Segretario Comunale ovvero del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in applicazione dell'art. 6bis della legge n. 241/1990 in tema di “Conflitto di interessi”.

Art. 17 – Decurtazione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 – terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente Regolamento è soggetto a decurtazione nei seguenti casi:

- a) incremento di costo del contratto;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione del contratto;
2. La decurtazione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle specifiche attività ai quali sono ascrivibili l'incremento dei costi ovvero il ritardo nell'esecuzione.
 3. Qualora l'incremento dei costi ovvero il ritardo nell'esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non siano palesemente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la decurtazione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale interessato.
 4. La decurtazione sarà effettuata in modo direttamente proporzionale all'incremento del costo e del tempo di esecuzione.
 5. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incremento di costo dovuto a varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione dovuto a sospensioni e/o proroghe per ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'amministrazione o altre motivate ragioni non imputabili al personale incentivato;
 - c) incremento dei tempi di esecuzione imputabile esclusivamente alla ditta aggiudicataria del lavoro o servizio o fornitura.

Art. 18 – Termini per la liquidazione dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivazione avviene secondo la seguente tempistica:
 - a) nel caso di opere o lavori:
 - all'approvazione del progetto esecutivo:
 - il 100% dell'attività di programmazione della spesa per investimenti
 - il 100% dell'attività di valutazione preventiva dei progetti
 - il 30% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario:
 - il 100% dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - il 20% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - all'approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione:
 - il 100% dell'attività di direzione dei lavori
 - il 100% dell'attività di predisposizione del certificato di regolare esecuzione
 - il 50% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - b) nel caso di servizi e forniture:
 - all'avvio della procedura di gara:
 - il 100% dell'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara
 - il 20% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario:
 - il 30% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
 - all'approvazione del certificato di regolare esecuzione:
 - il 100% dell'attività di controllo e direzione dell'esecuzione
 - il 100% dell'attività di verifica di conformità
 - il 50% dell'attività di Responsabile unico del procedimento
2. Il pagamento della quota di incentivazione non viene precluso dal mancato avvio dei lavori/servizi o dalla mancata acquisizione delle forniture; in tal caso ai dipendenti verrà liquidata la quota corrispondente alle attività effettivamente eseguite, prendendo a riferimento la data di approvazione del progetto esecutivo (nel caso di opere o lavori) ovvero la data di avvio della procedura di gara (nel caso di servizi e forniture).

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore e fase transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio e non si applica, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte dei Conti per il Veneto deliberazione n. 353/2016) per il principio immanente della irretroattività degli atti, che per quanto riguarda gli atti amministrativi a contenuto normativo è affermato dal combinato disposto degli artt. 4 e 11 delle preleggi, alle attività svolte dai soggetti indicati dall'art. 113, c. 2, 3 e 4 del d. lgs. 50/2016 con decorrenza dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, salvo che non sia stato disposto dall'ente l'accantonamento delle risorse su un capitolo o capitoli entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, comma 2, del d. lgs. citato.
2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
3. Il presente Regolamento viene adottato a seguito di intervenuto accordo a livello di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma di rango superiore approvata successivamente alla sua entrata in vigore; in tal caso, fino alla formale modificazione del presente Regolamento, si applicano le disposizioni della nuova norma.

